



COMUNE DI USSARAMANNA

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.55

DEL 12/07/2024

Oggetto : Utilizzo prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004 per l'ufficio Polizia Locale. Indirizzi al responsabile del servizio personale.

L'anno duemilaventiquattro addì dodici del mese di luglio alle ore quindici e minuti zero, in videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SIDERI MARCO - Presidente	Sì (da remoto)
2. COMINA ENZO - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. ONNIS MICHELINA - Assessore	Sì (da remoto)
4. ORRU' ROSSELLA - Assessore	Sì (da remoto)
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. ALESSANDRO PIREDDU (in videoconferenza) il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SIDERI MARCO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- Il D.Lgs. 267/00 recante il "Testo Unico degli Enti Locali";
- Lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°19 del 28/07/2022;

Premesso che, attualmente il Servizio Vigilanza e Sicurezza del Comune di Ussaramanna risulta privo di personale, a seguito del fatto che, il dipendente assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n° 32 del 31/07/2023, in esecuzione della precedente deliberazione n°77 del 20/07/2023 avente ad oggetto: "UTILIZZO PRESTAZIONE LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004 PER L'UFFICIO POLIZIA LOCALE - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE." è cessato dall'incarico in data 30/10/2023;

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n°28 del 24/11/2022 avente ad oggetto "APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA COMUNI E UNIONE DEI COMUNI "MARMILLA" PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE." l'Amministrazione aveva disposto di trasferire in capo all'Unione Comuni "Marmilla", con sede legale in Villamar, Via Rinascita n°19, le competenze relative alla gestione associata del Servizio di polizia locale;

Considerato che a tutt'oggi la suddetta deliberazione è priva di esecutività e l'Unione non ha attivato il Servizio in oggetto, pertanto, si intende garantire il servizio di vigilanza esterna nel territorio comunale;

Considerato che, con deliberazione della Giunta Comunale n°28 del 26/03/2024 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 - PIAO - Approvazione." l'Amministrazione ha disposto di procedere all'assunzione di N. 1 Agente di PL - cat. C1 - Part time MAX 50% prevista con due modalità alternative: - collaborazione con altri Enti ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) che prevede "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza"; oppure - procedura di scorrimento di graduatoria di altri enti nel rispetto dei criteri disciplinati dal vigente art. 44 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Evidenziato che il giorno 15 Luglio nel territorio comunale si festeggia il Santo Patrono San Quirico, con grande coinvolgimento e partecipazione da parte della comunità locale ed in occasione di tale giornata è opportuno garantire un adeguato servizio di vigilanza, al fine di verificare il rispetto dell'ordine pubblico, la sicurezza urbana, nonché il regolare svolgimento del traffico;

Accertata, in via preliminare, anche in ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione che abbiano competenze analoghe a quelle del posto da ricoprire;

Ravvisata, la necessità e l'urgenza di avvalersi della collaborazione di n. 1 dipendente in servizio presso altre Amministrazioni che, possa garantire l'espletamento di tutte le attività inerenti l'ufficio in questione al fine di supplire all'attuale carenza in organico;

Considerato che il Comune di Turri e Sini hanno nel proprio organico n.1 Agente di Vigilanza assunto a tempo pieno (50% PT Turri e 50% PT Sini) e indeterminato che informalmente ha manifestato a questo Ente la disponibilità a garantire servizio in occasione della manifestazione succitata;

Richiamata la Nota Prot 0003039 del 09/07/2024 con la quale l'Ufficio Personale del Comune di Ussaramanna, su indicazione dell'Amministrazione, richiedeva al Comune di Turri (e trasmetteva per conoscenza al Comune di Sini) la disponibilità dell'Agente Cau A.. a prestare servizio nelle giornate del 15 Luglio;

Acquisita con Nota Protocollo N.0003115 del 12/07/2024 l'autorizzazione del Comune di Turri;

Richiamati:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato."*;
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale *"le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione"*;
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *"gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale recita *"Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti"*;
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: *"i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza"*;

Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione Prima n. 2141 del 25/05/2005 avente ad oggetto "Problematiche interpretative di personale dipendente degli enti locali: art. 1 comma 554 legge 30/12/2004 n. 311", secondo cui tale normativa "introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3";

Visto il Ministero dell'interno che con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione dell'art 1 comma 557 della legge 311/2004, dell'utilizzazione presso altri enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;

Visto il parere ARAN - RAL358 secondo cui "un ente locale può procedere alla assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché siano rispettate le previsioni dell'art.92, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 o dell'art.1, comma 557 della L.n.311/2004.";

Ravvisata la necessità di avvalersi dello strumento disciplinato dall'art. 1 comma 557 l. 311/2004 a favore di personale già dipendente di altra Amministrazione, al fine di garantire le attività ordinarie gestite dall'Ufficio Polizia Locale di questo Comune;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Personale, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);

Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento al D.Lgs. n°267/2000 e al D.Lgs n° 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

- 1) **Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) **Di demandare** al Responsabile del Servizio Personale, Dott.ssa Anna Caddeo, la formalizzazione degli atti amministrativi necessari ad avvalersi della prestazione lavorativa di n. 1 Agente di Polizia Locale dipendente del Comune di Turri e Sini, a tempo pieno (50% PT Turri e 50% PT Sini) e indeterminato, ex art. 1, comma 557, Legge 311/2004 per numero massimo di 6 (sei) ore settimanali, per il giorno 15 Luglio 2024 in occasione dei festeggiamenti civili e religiosi del Santo Patrono San Quirico, al fine di garantire un adeguato servizio di vigilanza, il rispetto dell'ordine pubblico, la sicurezza urbana, nonché il regolare svolgimento del traffico, in occasione dello svolgimento della manifestazione, in ragione del fatto che l'Ufficio Vigilanza e Sicurezza è completamente sprovvisto di personale;
- 3) **Di dare atto che** il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Ussaramanna, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi;
- 4) **Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, a seguito di separata, palese votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
DOTT. SIDERI Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott. PIREDDU Alessandro